DISPOSIZIONI URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 2

Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie

All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.". L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente.".

Versione in vigore dal 21 novembre 2004, non più in vigore dal 20 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana
Estremi	Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-snellire-le-strutture-ed-incrementare-la/art-2-corpo-militare-della-croce-rossa-italiana-e-corpo-delle-infermiere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it